# Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente **deve emettere l'integrazione o l'autofattura e trasmetterla allo SDI** entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:

- ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazione INTRA UE),
- effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)

Ai sensi dell'**art. 17, comma 2** del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell'inversione contabile o **reverse charge** trova applicazione per **tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.
Quest'ultimo, in qualità di debitore dell'imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo **due modalità differenti** a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

- mediante **integrazione della fattura** ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in **altro Stato UE**;
- mediante **emissione di autofattura** quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno **Stato extra-UE**.

In caso di **acquisti da soggetti UE**, il cedente/prestatore emette una fattura **senza indicazione dell'imposta** che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta.

| INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE | |
|---|---|
| **Codice documento** | • “**TD17**” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;<br>• “**TD18**” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”. |
| **Termini di emissione e annotazione** | • la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente;<br>• l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del **diritto alla detrazione** secondo le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. |

In caso di acquisto da **soggetto stabilito fuori dal territorio UE**, il cessionario/committente dovrà emettere **un’autofattura in un unico esemplare** nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

| INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE | |
|---|---|
| **Codice documento** | • “**TD17**” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;<br>• “**TD19**” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”. |

| INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE | |
|---|---|
| **Termine di emissione** | • **entro il dodicesimo** giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;<br>• **entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute. |
| **Termine di annotazione** | L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:<br>• **nel registro delle vendite**: entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;<br>• **nel registro degli acquisti**: anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione. |

(MF/ms)